

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA



REGOLAMENTO AUTOSCUOLE

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale 30 novembre 1998 n. 86

INDICE

TITOLO I

- Art. 1 Generalità e fonti normative
- Art. 2 Scopi attività
- Art. 3 Tipi
- Art. 4 Programmazione numerica

TITOLO II

- Art. 5 Autorizzazione all'esercizio dell'attività
- Art. 6 Domanda
- Art. 6 bis Conversione
- Art. 7 Capacità finanziaria
- Art. 8 Locali
- Art. 9 Arredamento didattico
- Art. 10 Materiale per lezioni teoriche
- Art. 11 Materiale per le esercitazioni e gli esami di guida
- Art. 12 Centri di istruzione
- Art. 13 Insegnanti e istruttori
- Art. 14 Corsi di insegnamento
- Art. 15 Durata e modalità
- Art. 16 Registri e schede
- Art. 17 Ricevuta documento guida

TITOLO III

- Art. 18 Trasferimento del complesso aziendale
- Art. 19 Trasformazione e variazione dell'impresa
- Art. 20 Cambio locali o trasferimento di sede
- Art. 21 Sospensione dell'attività
- Art. 22 Decadenza
- Art. 23 Sospensione e revoca dell'autorizzazione
- Art. 24 Estensione dell'autorizzazione

TITOLO IV

- Art. 25 Tariffe e Comportamenti
- Art. 26 Orario di apertura

TITOLO V

- Art. 27 Responsabilità professionale
- Art. 28 Vigilanza e Sanzioni

TITOLO VI

- Art. 29 Dipendenti e accesso agli uffici pubblici
- Art. 30 Pubblicizzazione degli atti
- Art. 31 Responsabilità del procedimento
- Art. 32 Verifica e aggiornamento del Regolamento
- Art. 33 Norme transitorie
- Art. 34 Entrata in vigore

TITOLO I

ART. 1 - GENERALITA' E FONTI NORMATIVE

1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.
2. Le autoscuole sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte della Provincia. I compiti della Provincia in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministero dei Trasporti.
3. La materia del settore è pertanto regolata dal presente "Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza delle autoscuole predisposte dall'Ufficio Autoscuole della Provincia sulla base della vigente normativa: Legge 13 giugno 1991, n. 190 – D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 - D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Legge 8 agosto 1991, n. 264 - Legge 4 gennaio 1994, n. 11 – D.M. 17 maggio 1995, n. 317 e successive modificazioni.

ART. 2 - SCOPI E ATTIVITA'

1. Le Autoscuole hanno per scopo fondamentale l'educazione, l'istruzione, la formazione e l'addestramento dei conducenti di veicoli a motore.
2. Le Autoscuole collaborano con l'Amministrazione Provinciale e con le competenti Autorità scolastiche per l'attività di educazione stradale per gli alunni delle scuole statali di ogni ordine e grado.
3. Le Autoscuole autorizzate all'insegnamento di tutte le categorie di patenti, possono preparare candidati agli esami di idoneità per istruttore o insegnante di scuola guida.
4. Le Autoscuole devono effettuare corsi di aggiornamento per i conducenti in relazione all'evolversi della normativa secondo le disposizioni emanate dal Ministero dei Trasporti.
5. Le Autoscuole possono svolgere, oltre all'attività di insegnamento alla guida, così come prevista all'art. 335 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, anche tutte quelle pratiche amministrative per il conseguimento dell'idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti, compresa le relative certificazioni e nonchè tutte le altre pratiche relative alle patenti di guida. Nello svolgimento di detta attività si applicano all'autoscuola le disposizioni di cui alla summenzionata Legge 264/91 e successive modificazioni.
6. L'attività dell'autoscuola, relativa all'insegnamento teorico e di disbrigo delle pratiche, deve svolgersi esclusivamente nei locali riconosciuti idonei dalle Province al momento del rilascio dell'autorizzazione. L'attività di disbrigo pratiche automobilistiche, ovvero quanto previsto dalla Legge 264/91 e successive modificazioni, può svolgersi negli uffici dell'autoscuola solamente nel caso in cui il titolare abbia ottenuto l'autorizzazione in tempi precedenti all'entrata in vigore del D.M. 317/96.

ART. 3 - TIPI

1. Le Autoscuole autorizzate si distinguono in due tipi:
 - a) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A, B, C, D, E delle patenti speciali della categoria A, B, C, D, ai relativi esami di revisione e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (CAP);
 - b) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A e B e delle patenti speciali corrispondenti ed ai relativi esami di revisione.

ART. 4 - PROGRAMMAZIONE NUMERICA E REGISTRAZIONE DELLE AUTOSCUOLE ESISTENTI

1. Le nuove autorizzazioni all'esercizio dell'attività di autoscuola possono essere rilasciate a condizione di rispettare il rapporto di un'autoscuola ogni 15.000 abitanti residenti nel Comune.
2. Le nuove autorizzazioni possono essere rilasciate anche in comuni che abbiano almeno 8.000 abitanti, purché la più vicina autoscuola disti non meno di 10 chilometri.
3. Se nel territorio provinciale l'indice della motorizzazione abitanti/veicoli superi del 10% l'indice nazionale desunto dall'Istat, le autorizzazioni per l'attività di autoscuola sono consentite in comuni che abbiano almeno 12.000 abitanti.
4. L'Amministrazione Provinciale, ritenuta significativa la presenza nel territorio provinciale di comuni al di sotto dei limiti fissati dai commi precedenti, può procedere, nel rispetto dei limiti fissati dai commi 1 e 2, ad aggregazioni di comuni limitrofi per bacini territoriali omogenei.
5. Ai fini del conseguimento dell'ottimizzazione del servizio su tutto il territorio, la Provincia stabilisce:
 - a) di prediligere alle richieste di nuove autorizzazioni, quelle di trasferimento di sede verso zone non servite o parzialmente servite, così come indicato al comma 4.
 - b) di accertare l'effettiva attività e funzionalità di ogni autoscuola
 - c) di revocare l'autorizzazione alle autoscuole ritenute del tutto inefficienti e sistematicamente funzionanti come punto di raccolta di autoscuole vicine appartenenti allo stesso titolare.
6. Ai fini della redistribuzione ottimale delle autoscuole esistenti in rapporto alla popolazione residente,

viene redatto periodicamente un programma numerico, sulla base del quale viene assentito o negato il nulla osta al trasferimento di autoscuole tra le diverse parti del territorio provinciale, o autorizzato o meno l'inizio di nuove attività: il programma numerico, di cui all'allegato A viene aggiornato dalla Giunta Provinciale sulla base delle variazioni intervenute rispetto alla popolazione residente, alle autoscuole effettivamente operanti ed alla diversa zonizzazione territoriale.

7. Per la redazione del programma numerico di cui al comma 6 si fa riferimento alla zonizzazione del territorio provinciale in bacini omogenei di cui al comma 7 dell'art. 3 del D.M. 317/95, a loro volta suddivisi in zone elementari.
8. In sede di prima redazione del programma numerico i bacini omogenei sono così individuati:
Bacino A * (elenco comuni).....
Bacino B * (elenco comuni).....
Bacino C * (elenco comuni).....
ecc . * (nome di individuazione)
E' demandata alla Giunta Provinciale, sentite le Associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale la modificazione della determinazione inizialmente individuata e la diversa definizione dei bacini stessi, in sede di aggiornamento del programma numerico.
9. Le zone elementari possono essere costituite da:
 - a) Comuni con popolazione non inferiore a 15.000 o 12.000 abitanti (dipendentemente dal valore dell'indice di motorizzazione rapportato a quello medio nazionale per l'anno di riferimento);
 - b) sub-bacini costituiti da aggregazioni di Comuni limitrofi, appartenenti al medesimo bacino, ciascuno dei quali con popolazione inferiore a 15.000 o 12.000 abitanti ai sensi del comma 7 dell'art. 1 del D.M. 317/95.
10. Per la determinazione del numero funzionale di autoscuole per ciascuna zona elementare, si seguono i criteri previsti all'art. 1 del D.M. 317/95, applicati prima singolarmente ad ogni comune con popolazione non inferiore a 12.000 o 15.000 abitanti, poi ad ogni singola zona elementare tenendo conto della possibilità di esercizio di autoscuola in zone con popolazione non inferiore a 8.000 abitanti, fatto salvo il rispetto della distanza minima di 10 km. dall'autoscuola più vicina.
11. Nel territorio provinciale, in presenza di un numero di autoscuole operanti eguale o superiore al limite funzionale, non può essere autorizzato l'inizio di nuova attività o il trasferimento di attività da altre province.
12. Nei bacini omogenei che presentino un numero di autoscuole operanti superiore a quello funzionale, non può essere autorizzato l'inizio di nuove attività: il trasferimento di attività da zona elementare appartenente ad altro bacino può essere autorizzato qualora esso non peggiori la distribuzione delle autoscuole in rapporto al numero degli abitanti tra i due bacini e le due zone elementari interessate al trasferimento, valutata secondo la formula di cui all'allegato A.
13. Nelle zone elementari che presentino un numero di autoscuole operanti superiore a quello funzionale, non può essere autorizzato l'inizio di nuove attività: il trasferimento di attività da altra zona elementare del bacino può essere autorizzato qualora esso non peggiori la distribuzione delle autoscuole in rapporto al numero degli abitanti tra le due zone elementari interessate al trasferimento valutata secondo la formula di cui all'allegato A.

TITOLO II

ART. 5 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Le persone fisiche e giuridiche, le società, gli enti possono ottenere l'autorizzazione, il titolare dell'autorizzazione deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti dell'Amministrazione provinciale.
2. Nel caso di società o enti l'autorizzazione può essere rilasciata a persona delegata dal legale rappresentante della società od ente. La delega deve, tuttavia, risultare da atto pubblico precedente la richiesta di rilascio dell'autorizzazione che deve comunque essere presentata da parte della società o dell'auto.
Nel provvedimento autorizzativo sono riportate, oltre alle generalità del delegato, che quelle del rappresentante legale della società o dell'ente che ha richiesto l'autorizzazione.
3. L'autorizzazione è rilasciata a chi dimostri di essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - abbia compiuto gli anni ventuno;
 - sia in possesso di adeguata capacità finanziaria;
 - sia in possesso di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida.

Per le persone giuridiche gli anzidetti requisiti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante e, nel caso di società ed enti,

alla persona da questi delegata. Quando l'autorizzazione sia rilasciata in favore di società non aventi personalità giuridica, i requisiti prescritti devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano più soci amministratori di società non aventi personalità giuridica, tali requisiti devono essere posseduti da ognuno di questi:

- disponga di locali idonei e specificatamente attrezzati, nonché adeguata dotazione di mezzi per le esercitazioni di guida o gli esami corrispondenti alle categorie di patenti per le quali richiede l'autorizzazione;

4. L'autorizzazione non può essere rilasciata ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575. così come successivamente modificata e integrata.

ART. 6 - DOMANDA

1. La domanda (in bollo a firma autenticata), con tutti i dati anagrafici e fiscali del richiedente, denominazione e sede dell'autoscuola, deve essere presentata alla Provincia di – Ufficio Autoscuole – corredata dai documenti di cui alla lettera a), b), c), d), e), f), g), h).

L'ufficio Autoscuole della Provincia procede ad una prima valutazione della domanda per verificare l'esistenza delle condizioni e dei requisiti personali indispensabili per il rilascio dell'autorizzazione. In caso di insufficienza o assoluta mancanza dei requisiti, la domanda viene dichiarata inammissibile, altrimenti viene consentito il prosieguo dell'istruttoria con la richiesta dei documenti mancanti a completamento delle stesse ai fini della valutazione finale.

Pertanto entro 90 giorni, prorogabili per dimostrata causa di forza maggiore dalla richiesta, la documentazione dovrà essere completata, a pena di annullamento o archivio d'ufficio della pratica

2. La documentazione completa è costituita come segue:

a) certificato di cittadinanza;

b) certificato antimafia presso la prefettura di cui alla legge n. 575/1965 e successive modificazioni (disposizioni contro la mafia) (da richiedere a cura degli uffici);

c) certificato generale dei casellario giudiziale;

d) certificati della Procura e della Pretura relativi ai carichi pendenti;

e) certificato fallimentare;

f) certificato misure di prevenzione personale di cui alla legge n. 327/1988 presso il tribunale di

g) diploma di istruzione di secondo grado;

h) certificato di idoneità insegnante/istruttore, rilasciato dalla Motorizzazione Civile (originale);

i) contratto di proprietà o affitto e planimetria redatta da un tecnico abilitato, relativi ai locali aventi i requisiti di cui all'art. 8 del presente regolamento;

l) certificato igienico-sanitario dei locali per uso autoscuola, rilasciato dalla USLL competente;

m) certificato di agibilità e destinazione d'uso dei locali rilasciato dal Comune, o estratto catastale con la categoria;

n) documentazione adeguata capacità finanziaria (art. 7);

o) documentazione relativa al personale (artt. 13 e 22);

p) copia atto costitutivo registrato (per snc e sas), più copia dello statuto (per cooperative e srl), più la pubblicazione del bollettino ufficiale (per spa, spa, srl);

q) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio. (successivamente al rilascio dell'autorizzazione).

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere in regola con le norme previste sul bollo.

ART. 6 bis - CONVERSIONE

1. La conversione dell'autorizzazione già in possesso dell'autoscuola sarà effettuata previo sopralluogo dei locali e verifica delle condizioni e dei requisiti soggettivi richiesti dalla vigente normativa.

Eventuali irregolarità riscontrate verranno riportate in apposito verbale contestato alla parte e costituirà diffida a provvedere agli adempimenti indicati nel verbale entro il termine di 90 giorni dalla data di contestazione dello stesso.

ART. 7 - CAPACITA' FINANZIARIA

1. le persone fisiche o giuridiche, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autoscuole, debbono dimostrare una adeguata capacità finanziaria mediante certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a L. 100.000.000 liberi di gravami ipotecari ovvero una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche di credito per cassa o di firma, rilasciata da parte di:

a) aziende o istituti di credito;

b) società finanziaria con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.

ART. 8 – LOCALI DELLE AUTOSCUOLE E DEI CENTRI DI ISTRUZIONE

1. I locali delle autoscuole e dei centri di istruzione, abilitati all'insegnamento teorico, di cui all'art. 13 del presente regolamento, devono comprendere:
 - a) un'aula di almeno mq. 25.00 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq. 1.50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici e da altri locali di ricevimento del pubblico;
 - b) un ufficio di segreteria di almeno mq. 10 di superficie, antistante l'aula o laterale alla stessa e con ingresso autonomo;
2. I locali devono essere conformi ai regolamenti edilizio e d'igiene vigenti nel Comune in cui ha sede l'autoscuola.
3. I criteri dettati dal presente articolo non si applicano alle autoscuole autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del decreto 17 maggio 1995, n. 317, anche se negli stessi locali si svolge l'attività di consulenza di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264; tali criteri si applicano alle autoscuole che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, escluse le ipotesi di sfratto e chiusura al traffico della strada, in locali diversi da quelli in cui l'attività veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

ART. 9 - ARREDAMENTO DIDATTICO

1. L'arredamento dell'aula d'insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:
 - a) una cattedra ed un tavolo per l'insegnante;
 - b) una lavagna dimensioni: minima mt. 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa;
 - c) posti a sedere per gli allievi di proporzione alle disponibilità di superficie dell'aula per allievo.

ART. 10 - MATERIALE PER LE LEZIONI TEORICHE

1. Il materiale didattico per l'insegnamento teorico è costituito da:
 - a) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali:
 - segnaletica verticale,
 - segnaletica orizzontale,
 - segnaletica luminosa;
 - b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione dei motoveicoli e degli autoveicoli;
 - c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
 - d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
 - e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
 - f) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
 - g) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;
 - h) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta, pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione: un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata.
Inoltre le autoscuole di cui al punto a), comma 10 dell'art. 335 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), che non aderiscono ad un centro di istruzione sono dotate del materiale didattico di cui ai seguenti punti:
 - i) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
 - l) una serie di cartelli raffiguranti gli organi dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenature dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
 - m) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.
2. Se l'autoscuola dispone di pannelli luminosi, sistemi audiovisivi, computer, possono essere adeguatamente ridotte le tavole raffiguranti quanto previsto dal comma 1, fermo restando l'obbligo per quelle indicate ai punti a, c, e, i, ed il materiale didattico previsto ai punti h) e m).
3. Le autoscuole possono attrezzarsi per l'insegnamento, con sistemi audiovisivi interattivi.

ART. 11 - MATERIALE PER LE ESERCITAZIONI E GLI ESAMI DI GUIDA

1. Il materiale didattico per le esercitazioni di guida e per l'effettuazione dei relativi esami è diverso a seconda che l'autoscuola sia tra quelle ricomprese al punto a) o b) dell'art. 335, comma 10, del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada. Le autoscuole ricomprese nel punto

- a) del citato art 335 devono essere dotate di:
- a) motociclo senza sidecar di cilindrata superiore a 120 cc che raggiunge una velocità di almeno 100 Km/h.
 - b) veicolo a motore della categoria B a quattro ruote, che deve poter raggiungere la velocità di almeno 100 Km/h;
 - c) veicolo a motore della categoria C con una massa massima autorizzata di almeno 10.000 kg. ed una lunghezza di almeno 7 mt- che raggiunge la velocità di 80 Km/h;
 - d) veicolo della categoria D la cui lunghezza non deve essere inferiore a 9 mt e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 Km/h;
 - e) autoarticolato con massa massima autorizzata di almeno 18.000 kg. ed una lunghezza di almeno 12 mt. che raggiunga la velocità di almeno 80 km/h o complesso costituito da un veicolo d'esame della categoria C e un rimorchio avente una lunghezza di almeno 4 mt. la cui massa massima autorizzata è di almeno 18.000 kg. e la lunghezza di almeno 12 mt. e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 km/h o un autobus di cui al punto e) con un rimorchio di almeno 4 mt.
2. Le autoscuole ricomprese nel punto b) del citato art. 335 devono essere munite dei veicoli previsti ai punti a) e b) del comma precedente.
 3. Tutti i veicoli devono essere immatricolati ad uso di autoscuola. Devono essere muniti di cambio manuale di velocità e, escluso quello di cui al punto a), di doppi comandi almeno per frazione a freno. Tale installazione deve risultare dalla carta di circolazione. I veicoli indicati nel comma 1, lettera c) e lettera e) escluso l'autobus, oltre che ad uso esclusivo di autoscuola sono considerati ad uso speciale in base all'art. 54 lettera g), del Codice della Strada in quanto attrezzati conformemente alle disposizioni impartite dalla M.C.T.C.. I veicoli indicati nel comma 1 ai punti a) e b) possono essere utilizzati per uso privato purché su quelli di cui al punto b) i doppi comandi vengano resi inoperanti e sui veicoli di cui ai punti a) e b) a condizione di rinunciare all'agevolazione fiscale sulla tassa di proprietà.
 4. Tutti i veicoli devono essere immatricolati a nome del titolare dell'autoscuola, dell'ente, della società e del consorzio che ha costituito il centro di istruzione e possono essere utilizzati presso le autoscuole diverse facenti capo ad un unico titolare o ente o società purché venga rispettato il numero minimo previsto dalle norme vigenti. Per i motocicli e i mezzi pesanti non si fa riferimento al numero minimo.
 5. E' ammesso il ricorso all'utilizzo dello strumento del leasing.
 6. I veicoli devono essere muniti di apposita scritta "SCUOLA GUIDA" conformemente a quanto stabilito dall'art. 334 del citato regolamento di esecuzione e di attuazione.
 7. Per dismettere od inserire veicoli nel parco veicolare il titolare o legale rappresentante dell'autoscuola o il responsabile del centro di istruzione deve richiedere apposito aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'art. 78 del Nuovo Codice della Strada al competente Ufficio provinciale della M.C.T.C. Questo provvede a comunicare tempestivamente all'Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione all'attività di autoscuola, anche nel caso in cui essa aderisca ad un consorzio.
 8. Tutti i veicoli devono avere la copertura assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti in materia assicurativa e ai relativi massimali assicurativi, sia per le esercitazioni di guida che per l'effettuazione degli esami.
 9. Nell'uso autoscuola è compreso anche il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami, nei giorni dell'effettuazione degli stessi, nonché la circolazione per ogni incombenza connessa con l'attività.
 10. Per le esercitazioni e per l'esame per il conseguimento di patenti delle categorie speciali e della categoria B-E è ammesso l'uso di veicoli di proprietà dell'allievo o di terzi che ne hanno autorizzato l'uso. Non è ammesso l'uso di autoveicoli con il cambio automatico di proprietà degli allievi o di terzi. Tuttavia la proprietà dei suddetti veicoli, in aggiunta al numero minimo previsto dal comma 1, è facoltativa per ambedue i tipi di autoscuola e per i centri di istruzione. Si applicano a tali veicoli le disposizioni del presente articolo
 11. Entro il 31 gennaio di ogni anno il titolare dell'autoscuola o il socio o il legale rappresentante o la persona da questi delegate nel caso di società o ente o il responsabile del centro di istruzione devono trasmettere all'Ufficio Autoscuole della Provincia un elenco aggiornato di tutti i mezzi utilizzati dalla o dalle autoscuole o del centro di istruzione di competenza.

ART. 12 - CENTRI DI ISTRUZIONE

1. A due o più autoscuole autorizzate è data facoltà a consorziati secondo quanto disposto dal D.lvo 285/92 (nuovo Codice della Strada), art. 123 e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione), art. 335, in ottemperanza delle norme prescritte dal codice Civile (art. 2507 e seguenti) e costituire centri di istruzione automobilistica. Se le singole autoscuole demandano al centro di istruzione anche l'effettuazione di corsi teorici devono, tra l'altro, indicare all'Autorità competente di cui all'art. 121, comma 7 del Nuovo Codice della Strada:
 - a) le generalità degli insegnanti;

- b) l'ubicazione dei locali da adibire all'attività del Centro così come previsto dall'art. 8.
2. I consorzi devono, altresì, comunicare.
 - a) la denominazione delle autoscuole aderenti;
 - b) il responsabile del centro di istruzione;
 - c) le generalità degli istruttori;
 - d) l'ubicazione della sede del Centro. I locali da adibire a Centro di istruzione devono essere diversi da quelli delle autoscuole consorziate e situati in uno dei Comuni in cui le stesse sono dislocate.
 3. Il Centro di istruzione deve essere dotato di:
 - a) veicoli necessari per assolvere alle funzioni demandate dalle autoscuole aderenti;
 - b) attrezzatura didattica di cui agli artt. 8, 9 e 10.
 4. Il responsabile del centro di istruzione deve essere in possesso dei requisiti analoghi a quelli richiesti per i titolari di autoscuola, ai sensi dell'art. 123 del Nuovo Codice della Strada.
 5. Le autoscuole consorziate continuano ad esercitare la loro attività singolarmente purché siano dotate, tra l'altro, dei locali, degli insegnanti, degli istruttori e dei veicoli necessari per l'esercitazione e per la presentazione agli esami degli allievi iscritti nei propri registri, e non inviati al Centro di istruzione, nonché della prescritta attrezzatura didattica.
Tale attività può essere limitata all'effettuazione di corsi teorici e pratici, o solo teorici, o solo pratici per il conseguimento di determinate categorie di patenti.
 6. Ai Centri confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al Centro stesso che vengono annotati su apposito registro. Non è consentito iscrivere allievi direttamente nel Centro.
 7. Gli esami di guida per il conseguimento della patente di categoria A possono essere effettuati presso i centri se questi sono provvisti di piste dichiarate idonee dal Ministero dei Trasporti
 8. L'Ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione previa istanza del responsabile del centro d'istruzione e verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dal presente articolo, è tenuto a riconoscere i centri di istruzione a tutti gli effetti legali.
Conseguentemente, ne dà comunicazione all'Amministrazione provinciale, che provvederà ad adeguare le dotazioni complessive del personale ed attrezzature di ciascuna delle autoscuole consorziate.
 9. Qualora al consorzio aderiscano autoscuole aventi sede in comuni appartenenti a province diverse limitrofe a quelli in cui è ubicato il centro di istruzione, il riconoscimento di cui al precedente comma, è effettuato dall'Ufficio provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede del Centro. Detto ufficio provvede alle relative comunicazioni alle autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione alle singole autoscuole aderenti nonché ai direttori degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per i conseguenti adempimenti.

ART. 13 - INSEGNANTI ED ISTRUTTORI

1. L'autoscuola o il centro di istruzione deve avere uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori di guida oppure uno o più soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni in relazione all'abilitazione posseduta dal titolare o legale rappresentante o socio amministratore i quali possono, peraltro, cumulare le suddette funzioni se abilitati.
2. L'autoscuola o il centro di istruzione deve avere a disposizione almeno un istruttore di guida, oltre a quanto previsto al comma 1, qualora risulti che siano stati iscritti nei registri e direttamente presentati agli esami, allievi in numero superiore a 160 nel corso dell'anno ad esclusione di quelli eventualmente inviati al centro di istruzione, dei candidati ai certificati di abilitazione professionale e delle revisioni di patente.
3. Se un'autoscuola rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non abbia, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, può essere autorizzato il titolare medesimo ad utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra autoscuola o centro di istruzione già autorizzati, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi.
4. L'autoscuola può utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonché lavoratori autonomi anch'essi regolarmente abilitati. Al personale insegnante di più autoscuole, appartenenti ad un titolare o società, è consentita la mobilità presso le diverse sedi.
5. Gli insegnanti e istruttori, per esercitare l'attività, sono autorizzati dalla Provincia. I titolari delle autoscuole devono, pertanto, richiedere di inserire, nel proprio organico, gli insegnanti di teoria e istruttori di guida che intendono utilizzare, inviando all'Ufficio Autoscuole, unitamente alla domanda in bollo con le specifiche funzioni, la seguente documentazione:
 - a) per gli insegnanti di teoria:
 - patente di guida almeno cat. B normale o B speciale;
 - certificato di idoneità tecnica rilasciato dalla Divisione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
 - b) per gli insegnanti di guida:

- patente di guida della cat. A e DE (autoscuole di tipo a) ovvero A e D (autoscuola di tipo b);
- certificato di idoneità tecnica rilasciato dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Inoltre per entrambi:

- 1 marca da bollo da L. 20.000 - 2 fototessere autenticate;
- dichiarazione di non dipendenza da enti pubblici o privati con firma autenticata oppure benestare del datore di lavoro primario nel caso di insegnanti o istruttori da utilizzare a tempo parziale.

L'ufficio Autoscuole della Provincia, esaminata la documentazione e accertato il possesso dei requisiti, rilascerà l'apposita tessera autorizzativa di riconoscimento con l'indicazione delle mansioni. In ogni caso di variazioni la tessera interessata deve essere restituita, a cura e sotto la responsabilità del titolare dell'autoscuola, al predetto Ufficio rilasciante.

14 - CORSI DI INSEGNAMENTO

1. I corsi di insegnamento sono i seguenti:

1) corsi normali:

per la presentazione dei candidati al conseguimento delle patenti di guida di categoria A, B, C, D, E, A speciale, B speciale, D speciale;

2) corsi speciali:

a) per la preparazione di candidati al conseguimento del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP);

b) per i candidati al conseguimento della patente di categoria A già in possesso di una di guida di altre categorie;

c) per i candidati al conseguimento della patente di categoria B già in possesso di una patente di guida di categoria A;

d) per i candidati al conseguimento della patente di categoria D già in possesso di patente di categoria C;

e) per i candidati al conseguimento di patenti di altra categoria già in possesso di patente categoria E;

f) per i candidati che non abbiano conseguito l'idoneità di una prova d'esame o che siano stati respinti alla seconda prova definitiva o all'esame di revisione della patente;

2. I corsi di cui al presente articolo sono effettuati esclusivamente dalle autoscuole autorizzate ai sensi dell'art. 123 del Nuovo codice della strada.

ART 15 - DATA E MODALITA' DEI CORSI

1. Ogni corso ha svolgimento non inferiore alla durata sottoindicata e comprende lezioni teoriche di almeno un'ora ciascuno, per un minimo di ore complessivo non inferiore a quanto appresso indicato, ed esercitazioni pratiche di almeno 30 minuti ciascuna:

1) corsi normali:

a) almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli delle categorie A – A speciale – B – B speciale – C – C speciale – D – D speciale – E.

2) corsi speciali:

a) almeno 5 ore di lezione per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di ogni categoria;

b) almeno 10 ore di lezioni per la preparazione di candidati al conseguimento del C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale).

La determinazione del numero e delle ore di lezione di guida sono lasciate al giudizio dell'istruttore e del titolare dell'autoscuola i quali prima della presentazione all'esame devono dichiarare sulla scheda di guida di cui all'art. 16, che l'allievo ha raggiunto un'abilità alla guida sufficiente per sostenere l'esame.

ART. 16 - REGISTRI E SCHEDE

1. Le Autoscuole e i centri di istruzione devono curare la tenuta dei documenti vidimati dall'Ufficio Autoscuole della Provincia e contenere gli elementi fondamentali appresso indicati:

a) registro di iscrizione: data di iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, data degli esami di teoria e guida e relativo esito;

b) registro delle lezioni teoriche: numero del registro di iscrizione e generalità di ogni allievo che frequenta i corsi;

c) scheda per l'ammissione all'esame di teoria: generalità di ogni singolo allievo e giudizio dell'insegnante sull'ammissibilità alla prova d'esame;

d) scheda per l'ammissione all'esame di guida: generalità di ogni singolo allievo e giudizio dell'istruttore sull'ammissibilità alla prova di esame;

- e) registro degli allievi trasferiti dalle autoscuole al centro di istruzione;
 - f) libro giornale per il rilascio di ricevute, così come previsto dalla legge n. 264/91, nel caso in cui l'autoscuola svolga anche attività di consulenza riferita al conducente di veicoli a motore così come definito all'art 1, comma 1 del D.M. 17 maggio 1995 n. 317.
2. Il Centro di istruzione deve redigere e tenere i documenti di cui alle lettere b) c) d) e f) del precedente comma, in relazione all'insegnamento teorico e pratico, o solo teorico o solo pratico degli allievi provenienti dalle autoscuole consorziate che hanno costituito detto Centro di istruzione. In tal caso, nel registro di iscrizione delle autoscuole che hanno costituito il Centro deve essere annotato il trasferimento degli allievi al Centro stesso.
 3. Tale centro provvede, inoltre, a riportare in apposito registro le generalità degli allievi invitati dalle autoscuole consorziate annotando la rispettiva provenienza nonché tutte le altre indicazioni contenute nella lettera a) del primo comma del presente articolo.
 4. Il registro di iscrizione, quello delle lezioni teoriche nonché le schede per l'ammissione all'esame di teoria e di guida degli allievi delle autoscuole devono essere conformi ai modelli di cui agli allegati 3), 6), 7), 8), e 9) del D.M. 17 MAGGIO 1995 n. 317.

ART. 17 - RICEVUTA DI CONSEGNA DEL DOCUMENTO DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA

1. L'autoscuola, quando il documento di abilitazione alla guida venga ad esse consegnato per gli adempimenti di competenza, rilascia all'interessato una ricevuta conforme al modello approvato con decreto del Ministero dei trasporti del 8 febbraio 1992, che sostituisce a tutti gli effetti il documento consegnato per la durata di 30 giorni dalla data del rilascio. Tale data deve essere contestualmente annotata sul registro giornale.
La predetta ricevuta non può essere nè prorogata, nè rinnovata.

ART. 18 - TRASFERIMENTO DEL COMPLESSO AZIENDALE

1. L'autorizzazione non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa".
2. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa deve richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, sarà rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti.
3. In attesa del completamento della procedura di rilascio della nuova autorizzazione, la validità di quella intestata al cedente permane per un periodo non superiore a tre (3) mesi alla data dell'atto di cessione dell'azienda. Se entro tale periodo la procedura per il rilascio dell'autorizzazione non è conclusa, potrà essere prorogata, per giustificati motivi, per altri (3) mesi.
4. Il titolare cedente può solo completare la preparazione degli allievi già iscritti nel registro ma non può iscriverne dei nuovi.
Allo stesso è fatto obbligo di restituire l'atto di autorizzazione fare annullare dall'Ufficio Autoscuole della Provincia, le pagine del registro di iscrizione rimaste inutilizzate contestualmente al rilascio della nuova autorizzazione.

ART. 19 DISCIPLINA, TRASFORMAZIONE E VARIAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, i titolari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione o modifica dei presupposti e delle condizioni in base ai quali l'autorizzazione stessa è stata rilasciata, producendo al riguardo la necessaria documentazione.
2. La trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o la trasformazione di forme societarie, richiede il rilascio di una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.
3. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società o di un ente, l'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale deve essere comunicata alla Provincia che ne prenderà atto previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società o dell'ente non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.
4. Nell'ipotesi di autorizzazione intestata a società semplice, il recesso e l'esclusione di uno o più soci comportano il rilascio di una autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca di quest'ultima, a seguito di richiesta corredata della copia autenticata della scrittura privata autenticata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione.
5. Se varia la sola denominazione dell'autoscuola senza alcuna modifica sostanziale di essa si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.
6. Nel caso di rinuncia espressa del titolare, o di scioglimento di società, dovrà essere previsto il

completamento della attività didattica e degli esami degli allievi già iscritti, da attuarsi sotto la diretta responsabilità del titolare entro il periodo massimo di sei mesi dalla formalizzazione della rinuncia o dello scioglimento della società o, comunque, entro il periodo di validità dell'ultimo foglio rosa rilasciato.

7. Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione o del socio amministratore o del legale rappresentante in caso di società o ente, è consentito il proseguimento all'esercizio dell'attività dell'autoscuola, previo nulla osta dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito, per non più di sei mesi (art. 335 - 4° c. - Reg.).
8. In caso di morte del titolare, qualora gli eredi non intendono subentrare alla conduzione dell'autoscuola, l'attività didattica e di esami potrà essere completata per gli allievi già iscritti alla data di decesso del titolare; senza quindi procedere ad ulteriori iscrizioni degli allievi e purché l'autoscuola sia dotata dell'organico previsto dalle vigenti disposizioni.
A tal fine dovrà essere presentato alla Provincia il registro delle iscrizioni per le necessarie annotazioni e per l'annullamento delle rimanenti pagine.
Gli eredi, in alternativa, potranno richiedere il trasferimento degli allievi, previo loro consenso ed a titolo non oneroso, ad altra o altre autoscuole, in accordo con gli allievi stessi.

ART. 20 - CAMBIO LOCALI O TRASFERIMENTO DI SEDE

1. Il cambio dei locali o trasferimento della sede potrà essere effettuato, sia nell'ambito del territorio provinciale che in quello comunale, solo dopo il rilascio di specifico nulla osta da parte della Provincia, previa valutazione della domanda motivata ed eventualmente documentata, in locali aventi i requisiti prescritti all'art. 8 e in sedi che presentano disponibilità ai sensi dell'art. 4.
2. In caso di trasferimento di sede per causa di forza maggiore, come ad esempio: inabilità dei locali, sfratto esecutivo (escluso quello per morosità), chiusura al traffico della zona, esso sarà consentito, in deroga al comma precedente, esclusivamente in ambito comunale e nel rispetto di una distanza minima stradale di almeno 200 metri dalla più vicina autoscuola.

ART. 21 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

1. L'attività può essere sospesa per gravi motivi dal titolare dell'autorizzazione per un periodo massimo di sei mesi, previa comunicazione scritta alla Provincia, che ne prende atto con provvedimento del Capo Settore o funzionario delegato una volta confermata la validità della motivazione e constatato il completamento di tutti i corsi iniziati. Qualora al termine di detto periodo l'attività non venga ripresa regolarmente, l'autorizzazione verrà revocata d'ufficio. Dell'avvenuta ripresa dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta, attraverso raccomandata A/R.

ART. 22 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione decade in uno dei seguenti casi:

- a) per rinuncia espressa del titolare;
- b) per rinuncia tacita in caso di inattività per almeno 6 mesi consecutivi;
- c) per morte del titolare;
- d) per scioglimento della società.

ART. 23 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 123 comma 8 del Nuovo Codice della Strada l'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
 - a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
 - b) il titolare non provvede alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano ritenuti idonei dal competente Ufficio Provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C.;
 - c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'Ufficio Provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C. ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.
2. Ai sensi dell'art. 123 - comma 9 . del Nuovo Codice della Strada l'autorizzazione è revocata quanto:
 - a) siano venuti meno la capacità finanziaria e/o i requisiti morali del titolare;
 - b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
 - c) siano stati adottati più di due procedimenti di sospensione in un quinquennio.

ART. 24 - ESTENSIONE O RIDUZIONE DELL'INSEGNAMENTO

Le autoscuole possono estendere o ridurre il tipo di insegnamento.

Le autoscuole autorizzate alla preparazione di candidati al conseguimento delle patenti di guida della categoria A-B e A-B speciali che richiedono l'autorizzazione di tipo a) possono adeguarsi a quanto previsto per le autoscuole di tale tipo:

- a) attraverso l'adesione ad un Consorzio

- b) dotandosi in proprio delle prescritte attrezzature.

TITOLO IV

ART. 25 - TARIFFE E COMPORTAMENTI

1. Le tariffe applicate dall'autoscuola dovranno essere prima comunicate alla Provincia di appartenenza ed esposte nei locali delle autoscuole.
2. Le autoscuole, considerato il loro ruolo sociale, non possono creare turbative nella cittadinanza attraverso comportamenti scorretti e/o speculativi, avvalendosi di mezzi pubblicitari sleali o mendaci, ovvero sotto qualsiasi altra forma.
Non possono altresì, attraverso servizi navetta o simili, convogliare presso le proprie sedi allievi residenti in comuni diversi o province diverse, ovvero in siti posti a notevole distanza ove siano presenti altre autoscuole.
Né istituire corsi fuori sede se non esplicitamente autorizzati dalla Provincia di pertinenza fatti salvi i principi su esposti.
Per ogni altra causa di supposta concorrenza sleale si rimanda alle norme contenute nel Codice Civile, artt. 2598 e seguenti.

ART. 26 - ORARIO DI APERTURA

1. L'orario di apertura dell'autoscuola, di almeno trentasei ore settimanali, deve essere articolato in modo tale da assicurare la massima disponibilità anche per le prestazioni di cui all'art. 2, comma 5 del presente regolamento.
2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l'autoscuola può scegliere un giorno di riposo settimanale (esclusi i giorni festivi), dandone comunicazione alla Provincia ed al pubblico con opportune indicazioni.

TITOLO V

ART. 27 – RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

1. Il titolare dell'autoscuola, o il socio amministratore o il legale rappresentante o la persona da questi delegati nel caso di società o ente e il responsabile legale del Centro di istruzione, devono avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali rispettivamente dell'Autoscuola e del Centro di istruzione rispondendo del loro regolare funzionamento nei confronti della Provincia.
Tuttavia la presenza fisica dello stesso nell'ambiente di lavoro è da ritenersi necessaria qualora svolga attività di istruttore e/o insegnante e nell'organico del personale non risultino docenti che svolgono il medesimo ruolo.
2. Nello svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si applicano le disposizioni di cui alla Legge 264 del 1991 e Legge 11 del 1994 e successive modificazioni.

ART. 28 - VIGILANZA E SANZIONI

1. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa da parte della Provincia.
Nell'espletamento delle funzioni di assistenza e adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto, le autoscuole sono soggette a vigilanza della Provincia ai sensi del relativo Regolamento. I funzionari dell'Ufficio provinciale competente, muniti di apposita tessera di riconoscimento, sono autorizzati ad effettuare sopralluoghi, ispezioni alle sedi ed altri accertamenti atti a controllare:
 - a) la regolarità dell'esercizio dell'attività;
 - b) l'osservanza delle tariffe e degli orari depositati;
 - c) la regolarità della tenuta dei registri;
 - d) la permanenza delle condizioni e dei requisiti in base ai quali l'esercizio dell'attività di autoscuola è stato autorizzato.
2. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'autoscuola o del centro di istruzione. esse sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile del Centro di istruzione, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o notificata mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile legale del centro di istruzione, entro quindici giorni dalla consegna del verbale o dalla data di notifica, deve far pervenire le proprie giustificazioni all'Ufficio Autoscuole della Provincia. Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, l'Ufficio Autoscuole della Provincia diffiderà il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile del

Centro di istruzione, con raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un congruo periodo di tempo. comunque non superiore a 90 giorni.

4. Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 3, saranno adottati i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 123, commi 8 e 9, del Nuovo Codice della strada ed indicati nel recente regolamento all'art. 23, entro 30 giorni dalla data di ricezione di tale comunicazione.
5. Chiunque gestisce un'Autoscuola senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dal comma 11 dell'art. 123 del D.L.vo 30.4.92, n. 285.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del Nuovo Codice della strada.
6. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dal comma 12 dell'art. 123 del D.L.vo 30.04.1992, n. 285.

TITOLO VI

ART. 29 – DIPENDENTI E ACCESSO AI PUBBLICI UFFICI

1. Oltre agli insegnanti di teoria e agli istruttori di guida, le autoscuole possono utilizzare personale di segreteria assunto e regolamentato ai sensi della normativa vigente per tale categoria.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il titolare dell'autoscuola o il socio o il legale rappresentante o la persona da questi delegata nel caso di società o ente e il responsabile legale del centro di istruzione devono inviare all'Ufficio Autoscuole della Provincia un elenco aggiornato di tutto il personale utilizzato distinto in impiegati, insegnanti di teoria e istruttori di guida con accanto segnato il tipo di rapporto (tempo pieno - parziale - libero professionista), nonché la data di assunzione, se essa si colloca nell'ultimo anno.
3. L'accesso ai Pubblici uffici per svolgere le pratiche di competenza, è consentito a tutti i soggetti legittimati riconosciuti e autorizzati dalla Provincia mediante apposito tesserino. Tale tesserino personale è rilasciato dall'ufficio Autoscuole su richiesta documentata e sottoscritta dal titolare a garanzia dei requisiti richiesti alle persone segnalate. Il titolare risponde, pertanto, personalmente dei tesserini richiesti con l'obbligo di restituire immediatamente quelli delegatissimi.

ART. 30 – PUBBLICIZZAZIONE DEGLI ATTI

1. Per quanto riguarda provvedimenti relativi a nuove aperture di autoscuole, cessazioni, provvedimenti disciplinari e sanzionatori, saranno tempestivamente informate le associazioni di categoria, Enti e Autorità competenti.

ART. 31 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il capo settore Trasporti o funzionario da questi delegato è responsabile del procedimento relativo alle pratiche oggetto del presente regolamento.

ART. 32 – VERIFICA E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

Tutti i problemi che eventualmente dovessero sorgere con l'approvazione del presente regolamento, saranno oggetto di verifica e, ove necessario, di relativo aggiornamento. L'Ufficio Autoscuole della Provincia procederà interessando, per quanto di competenza, le Associazioni di categoria.

ART. 33 – NORME TRANSITORIE

1. Le autoscuole autorizzate alla preparazione di candidati al conseguimento delle patenti di guida delle categorie A, B, C, D, che richiedono, in ottemperanza all'art. 236, comma 2 del Codice della Strada e come previsto all'art. 335, comma 10 del relativo Regolamento di esecuzione, l'autorizzazione di tipo a), possono adeguarsi a quanto previsto per l'autoscuola di tale tipo attraverso l'adesione ad un consorzio.
2. Per i veicoli che rimangono in completa proprietà di una autoscuola o vengono conferiti ad un consorzio si deroga dalle caratteristiche tecniche di cui all'art. 11 del presente regolamento, purchè rispondenti alle norme previgenti.
3. I Consorzi e le Cooperative regolarmente costituite alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione, continuano la loro attività e istituiscono Centri di istruzione adeguati all'art. 12 del presente Regolamento.

ART. 34 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a tutti gli effetti decorsi i termini richiesti dal relativo provvedimento di approvazione.